

Riforma degli Ordini: che confusione!



Il 15 giugno scorso il Governo ha approvato lo schema di DPR sulla **Riforma degli ordinamenti professionali**, destinato ad un *iter* velocissimo per poter entrare in vigore entro il 13 agosto, come previsto dalla legge n. 148/2011: una condizione necessaria per evitare la caducazione di ampie parti degli attuali ordinamenti

professionali.

Il testo predisposto dal Ministro **Paola Severino** ha sollevato numerose criticità e, in particolare, all'interno dell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che hanno commentato vari punti della Riforma. Ecco di seguito **i punti da loro sollevati**.

1. Sparisce la definizione di “professione intellettuale”, che aveva sin qui trovato una propria connotazione precisa, ed il DPR ne vira la definizione in “**professione regolamentata**”, inoltre estendendola non solo agli iscritti negli Albi, per i quali è richiesto l'esame di Stato abilitante, ma anche agli iscritti in un qualunque “registro od elenco tenuto da amministrazioni o enti pubblici”.
2. Il **DPR** viene così ad applicarsi ad un indefinito numero di soggetti, molto oltre la platea degli iscritti agli Albi professionali, producendo una confusione senza precedenti. Infatti, ad esempio, con questa formulazione, il DPR si applica identicamente tanto agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti quanto ai soggetti iscritti nell'elenco degli Esperti del ruolo tributi tenuto dalla Camera di Commercio; si applica identicamente ad un laureato in Scienze agrarie iscritto all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati così come ad un soggetto privo di qualunque titolo specifico ed iscritto all'Elenco degli Assaggiatori di Olio d'Oliva.
3. Che vengano “confusi” **i professionisti ordinistici con soggetti diversi** emerge indirettamente anche dall'art. 5 del DPR, riferito all'assicurazione professionale, il quale prevede, oltre agli Ordini, anche “Associazioni professionale”, fra i soggetti giuridici che possono contrarre polizze collettive.
4. Ma è l'articolo 6, sul tirocinio professionale a destare maggiore preoccupazione, sia per la tecnica legislativa utilizzata che per il mancato coordinamento con la normativa pre-vigente. Nell'insieme l'art. 6 del Decreto va conffiggere con le disposizioni presenti nei vari ordinamenti professionali.

5. Con l'art. 3 della legge n. 148/2011 il legislatore si proponeva di ridurre e facilitare i tirocini e di consentirne lo svolgimento anche con modalità alternative a quelle tradizionali, ma il Decreto non centra l'obiettivo. Qualche esempio, riferito all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati:

- a. l'art. 1 comma 2 della legge 6 giugno 1986 n. 251, istitutiva dell'Albo professionale degli Agrotecnici, prevede che i giovani praticanti possano svolgere il tirocinio presso "un agrotecnico iscritto all'Albo da almeno un triennio"; al contrario il comma 3 dell'art. 6 del Decreto in esame eleva l'anzianità di iscrizione a cinque anni, riducendo così il numero dei professionisti presso il quale il tirocinio stesso può essere svolto;
- b. l'attuale **Regolamento del tirocinio di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato** consente di svolgere il percorso formativo, attualmente della durata di 18 mesi, anche interamente presso Università, Istituti Agrari, Enti ed Associazioni, previa convenzione con l'Albo; al contrario il comma 4 dell'articolo 6 del Decreto limita questa possibilità a soli 6 mesi, così rendendo più difficile e più complicato lo svolgimento del tirocinio;
- c. l'attuale Regolamento del tirocinio di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato ammette a svolgerlo anche il dipendente pubblico in regime di part-time (non superiore al 50% del tempo di lavoro), e ciò nella considerazione che un pubblico dipendente in tale condizione è ammesso dalla legge a svolgere l'attività libero-professionale; al contrario l'art. 5, comma 5 del Decreto impedisce al pubblico dipendente in regime contrattuale di *part-time* di poter svolgere il tirocinio di fatto così inibendogli l'accesso all'attività libero-professionale;
- d. l'art. 6 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 consente lo svolgimento del **tirocinio professionale** "in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università e con gli Istituti di istruzione secondaria". L'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha fin dall'inizio condiviso e decisamente applicato questa disposizione, tanto che oggi sono **133** i corsi di laurea convenzionati con l'Albo e sono ben **75** gli Istituti Agrari analogamente convenzionati, nei quali i 18 mesi di tirocinio obbligatorio vengono per gran parte ovvero totalmente svolti durante il normale percorso di studi. Al contrario il comma 4 dell'art. 6 limita, il tirocinio svolto in concomitanza del percorso di studi a soli sei mesi, obbligando migliaia di praticanti ad allungare di un anno il percorso per l'esame di Stato abilitante, che è il contrario esatto di quanto si prefiggeva il legislatore con l'art. 3 della legge n. 148/2011;
- e. il fatto inoltre che non sia più possibile stipulare convenzioni direttamente fra gli Ordini professionali, le Università e gli Istituti secondari, lede l'autonomia legislativamente attribuita a questi soggetti e moltiplica inutilmente agli adempimenti burocratici.

6. Totalmente negativo anche il giudizio al **comma 9 dell'art. 6** del Decreto, che impone ai praticanti lo svolgimento di un corso di formazione minima di 6 mesi; questi corsi anche per la loro durata, non potranno essere gratuiti, costringendo i giovani praticanti ad assumersene i relativi costi

7. Lo **svolgimento dell'attività disciplinare** dei Consigli Nazionali, dove il nuovo "Consiglio di disciplina" sarà di fatto composto dai soggetti che hanno concorso, perdendo, il ruolo di Consigliere nazionale. Dunque la lista "politicamente" autogestita al Consiglio in carica si troverà ad essere nominata nel ruolo di Collegio giudicante la disciplina ordinistica.

Il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, **Roberto Orlandi** ha precisato che interverrà nelle sedi parlamentari ed al Consiglio di Stato per chiedere che vengano eliminate le disposizioni che eccedono la delega concessa al Governo, che confliggono con la precedente legislazione e quelle anacronistiche, che rendono più difficile il percorso che i giovani devono seguire per accedere alla professione. Ove non vengano apportate le necessarie modifiche, il provvedimento una volta pubblicato, sarà impugnato innanzi al TAR Lazio, inoltre, il Presidente Orlandi chiederà l'intervento dell'Antitrust.